

DELIBERA N. 59 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20.12.2021
RINNOVO CONTRATTI DI EROGAZIONE DI SERVIZI CONTINUATIVI IN SCADENZA

Il Consiglio Direttivo,

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 77/2021;

viste le Linee Guida n. 4 intitolate *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Anac in data 1° marzo 2018 e aggiornate al D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019 con delibera Del Consiglio Anac n. 636 del 10 luglio 2019, per quanto applicabili;

considerato che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

considerato che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

rilevato che nel corso dei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 saranno in scadenza i seguenti contratti: - *Aruba-Pec: fornitura di servizi Aruba Pec, Hars Srl -gestione degli Adempimenti Normativi Privacy Regolamento Europe GDPR 679/2016 e DPO, Dott.ssa Paglia Maria - Incarico professionale di consulenza contabile, assistenza e controllo contabilità finanziaria e di bilancio, Federfarma - concessione della disponibilità della sala conferenze Francesco Fontanesi, Studio Associato Bonucci Montanari - gestione paghe personale dipendente;*

considerata la particolare natura del contratto di fornitura e di gestione delle caselle pec degli iscritti, che afferisce a prestazioni erogabili solo da parte di Aruba;

considerata l’elevata e comprovata specializzazione della Dott.ssa Paglia, dello Studio Bonucci e Montanari e della ditta Hars, nonché la modesta entità del corrispettivo richiesti annualmente, che non hanno subito aumenti nel corso degli anni e che risultano estremamente contenuti anche in base alle indagini di mercato effettuate;

preso atto del fatto che il conferimento dell’incarico professionale di consulenza contabile, di consulenza del Lavoro e dell’incarico di gestione degli Adempimenti Normativi Privacy Regolamento Europe GDPR 679/2016 e di DPO, rendano le prestazioni in esame infungibili ed il confronto concorrenziale antieconomico;

rilevato che dalle analisi di mercato la sala Fontanesi concessa da Federfarma soddisfi pienamente le esigenze dell’Ordine in merito alle dimensioni e alla capienza della sala, evidenziando la contestuale scarsa disponibilità sul territorio comunale di sale conformi;

ritenuto che risulti quindi necessaria la prosecuzione del rapporto con i medesimi fornitori, anche all’esito della valutazione di congruità dei prezzi concorrenziali proposti dagli stessi;

considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 149 della Legge 228/2012, questa Amministrazione è tenuta all’osservanza dei principi di contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico della P.A. (MepA) per importi pari o superiori a € 5.000,00;

considerato, tuttavia, che gli importi delle prestazioni in oggetto posso rientrare fra quello di modico valore annuale e consentono di derogare all’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

rilevato che è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi fino all’importo di € 139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni

dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dall'art. 52 del D. L. 77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 ed entrato in vigore il 1° giugno 2021;

considerato altresì che, ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 E aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell'Anac in data 1° marzo 2018 e aggiornate al D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019 con delibera Del Consiglio Anac n. 636 del 10 luglio 2019, per gli affidamenti di modico valore, fra cui rientrano di acquisiti di valore inferiore a €.1.000,00, è sufficiente una motivazione in forma sintetica, anche ai fini della deroga al principio della rotazione degli inviti e affidamenti;

ritenuto contrario al principio di proporzionalità, economicità e tempestività dell'azione amministrativa, in considerazione del modico valore di alcuni contratti, lo svolgimento di ulteriori indagini di mercato;

considerato il modico valore dei contratti, la natura delle prestazioni e le esigenze di semplificazione amministrativa, che rendono superflua la richiesta di cauzione provvisoria e cauzione definitiva;

acquisite le dichiarazioni dei fornitori in merito al possesso dei requisiti richiesti ed effettuate le verifiche richieste dalle linee guida Anac n. 4 del 26.10.2016, aggiornate in data 01.03.2018, con riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 40.000,00;

considerato che per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

preso atto che in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, le norme che regolano le procedure di affidamento devono essere proporzionate al valore dell'appalto e al tipo di interesse perseguito,

considerato, inoltre, che gli stipulando contratto con le ditte in oggetto conterranno, in ogni caso, la seguente clausola: *“In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti autodichiarati, ovvero in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, il contratto di acquisto si intenderà risolto di diritto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. La stazione appaltante procederà, altresì, all'applicazione della penale del 10% del valore del contratto”*;

considerato che è stata verificata la capienza sui conti di bilancio delle spese presunte;

DELIBERA

l'affidamento diretto ai medesimi fornitori e per i medesimi oggetti, dei seguenti contratti:

- **Aruba-Pec** - rinnovo annuale del contratto avente ad oggetto *“Rinnovo annuale di fornitura di servizi Aruba Pec”* autorizzando la richiesta di CIG per l'importo di €. 2.000,00. La spesa graverà sulla conto di bilancio 11 003 0006 “Spese per elaborazioni elettroniche”;
- **Hars Srl** - rinnovo annuale del contratto avente ad oggetto *“Gestione degli Adempimenti Normativi Privacy Regolamento Europe GDPR 679/2016 e DPO”*- autorizzando la richiesta di CIG per l'importo di €. 1.000,00. La spesa graverà sulla conto di bilancio 11 003 0008 “Tenuta libri paga contab. onorari a terzi”;
- **Dott.ssa Paglia Maria** - rinnovo annuale del contratto avente ad oggetto *“Incarico professionale di consulenza contabile, assistenza e controllo contabilità finanziaria e di bilancio”* autorizzando la richiesta di CIG per l'importo di €. 700,00. La spesa graverà sulla conto di bilancio 11 003 0008 “Tenuta libri paga contab. onorari a terzi”;
- **Federfarma** – rinnovo quinquennale del contratto avente ad oggetto *“Concessione della disponibilità della sala conferenze Francesco Fontanesi”* autorizzando la richiesta di CIG per l'importo di €. 3.000,00. La spesa graverà sulla conto di bilancio 11 005 0002 “Onorari/spese corsi aggiornam. iscritti”;
- **Studio Associato Bonucci Montanari** - rinnovo quinquennale del contratto avente ad oggetto *“Gestione paghe personale dipendente”* autorizzando la richiesta di CIG per l'importo di €.

25.000,00. La spesa graverà sulla conto di bilancio 11 003 0008 "Tenuta libri paga contab. onorari a terzi".

I contratti avranno la forma di scrittura privata, sottoscritta digitalmente, e recheranno le clausole prescritte per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Riveste il ruolo di RUP il Tesoriere, Dott.ssa Cuoghi Marcella.